

Dichiarazione Iva, giro di vite

Ai contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione annuale Iva sarà richiesta l'imposta dovuta in base alle informazioni in mano all'Agenzia delle entrate

Stretta sulla mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva: ai contribuenti che omettono l'adempimento sarà richiesta l'imposta dovuta in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, liquidabile anche con procedura automatizzata. Lo prevede la legge di bilancio 2026. Allineata alla normativa unionale la base imponibile delle operazioni permutative, costituita dal costo delle reciproche prestazioni oggetto di scambio.

Ricca a pag. 26

MANOVRA 2026/Base imponibile delle operazioni permutative allineata alla normativa Ue

Stretta sulla dichiarazione Iva A chi la omette il fisco liquida l'imposta in base a ciò che sa

Saranno inoltre semplificate le procedure per il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia dai viaggiatori extracomunitari e destinati al consumo al di fuori dell'Ue (tax free shop). Prevista l'adozione di un provvedimento a doppia firma Entrate-Dogane entro 120 giorni

DI FRANCO RICCA

Stretta sulla mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva: ai contribuenti che omettono l'adempimento sarà richiesta l'imposta dovuta in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, liquidabile anche con procedura automatizzata. Questa la principale novità in tema di Iva prevista dallo schema emendato della legge di bilancio 2026, in via di approvazione. In secondo luogo, viene allineata alla normativa unionale la base imponibile delle operazioni permutative, che sarà costituita dal costo delle reciproche prestazioni oggetto di scambio. Saranno inoltre semplificate le procedure per il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia dai viaggiatori extracomunitari e destinati al consumo al di fuori dell'Ue (tax free shop).

Omissa dichiarazione annuale

Nella legge sull'Iva (dpr n. 633 del 26 ottobre 1972) vie-

ne inserito l'articolo 54-bis, in forza del quale l'Agenzia delle entrate, senza pregiudizio per l'azione accertatrice, potrà procedere a liquidare automaticamente, nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva, l'imposta che risulta dovuta in base agli elementi in proprio possesso, in specie i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi al Sdi e delle Lipe, scomputando i versamenti effettuati dal contribuente. In prima battuta, la procedura non terrà conto dell'eventuale credito risultante da periodi precedenti, salvo il riconoscimento nell'ambito del contraddittorio preventivo che l'interessato potrà attivare nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione e che potrà condurre alla rideterminazione del dovuto con invio di una nuova liquidazione. Nel suddetto termine, decorrente eventualmente dal ricevimento della riliquidazione, il contribuente potrà pagare, senza possibilità di compensazione orizzontale, l'impo-

sta dovuta, con i relativi interessi, e la sanzione del 120% ridotta ad un terzo. In mancanza di pagamento entro il termine, le somme dovute, con l'intera sanzione, saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e per il relativo pagamento non sarà consentita la compensa-

zione orizzontale.

E' da evidenziare che la procedura potrà applicarsi non solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale alla scadenza di legge o nei novanta giorni successivi, ma anche se la dichiarazione presentata risulta mancante dei "quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta".

La comunicazione degli esiti della liquidazione impedisce al contribuente la possibilità di beneficiare della minore sanzione prevista dal comma 1-bis dell'art. 5, dlgs n. 471 del 18 dicembre 1997 per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata spontaneamente. La comunicazione, inoltre, parrebbe precludere, in astratto, anche l'applicazione della causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione, prevista dall'art. 13, com-



ma 2, del dlgs n. 74/2000 per l'ipotesi di presentazione spontanea della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Operazioni permutative

Con una modifica all'art. 13, comma 2, lett. d), del dpr n. 633/1972, si stabilisce, in aderenza alla normativa Ue come interpretata dalla Corte di giustizia, che la base imponibile delle operazioni permutative di cui all'art. 11 è costituita non più dal valore normale dei beni e/o servizi che formano oggetto di tali scambi, bensì dal valore dei beni e dei servizi stessi costituito dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a dette cessioni o presta-

zioni; in sostanza, il costo sopportato da ciascuna parte per ottenere la controprestazione non rappresentata da corrispettivo in denaro. La nuova disposizione si applicerà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ma sono fatti salvi i comportamenti tenuti precedentemente.

Tax free shop

Viene integrato l'art. 38-quater del dpr n. 633/1972, in materia di rimborso dell'Iva sui beni acquistati da viaggiatori extracomunitari e destinati ad essere trasportati nei bagagli personali fuori dell'Ue. In particolare, è prevista l'adozione di un provvedimento Entrate-Dogane, entro 120 giorni dal 1° gennaio 2026, con il quale dovranno essere introdotte semplificazioni nella procedura di rimborso, in particolare la previsione di un processo di validazione unico per tutte le fatture intestate allo stesso acquirente. Passa inoltre da quattro a sei mesi il termine entro il quale l'acquirente dovrà restituire al fornitore la fattura munita del "visto uscire" digitale (in realtà, per completare l'appuramento dell'esportazione, che avviene oramai con scambio informatico dei dati).

— © Riproduzione riservata — ■



Liquidazione anche con iter automatizzato